

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XV  
n. 119  
1966 - 1970

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
DEI GIORNALISTI ITALIANI «G. AMENDOLA»

*Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1972*

N. B. — La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari 1969 e 1970 è contenuta nell'annesso 14 della Tabella 15.

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1113 del 25 marzo 1972 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1966 al 1970 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » . . . . .	»	6

## DOCUMENTI ALLEGATI

## Esercizio 1966

Relazione del Direttore generale . . . . .	»	25
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	52
Bilancio . . . . .	»	55

## Esercizio 1967

Relazione del Direttore generale . . . . .	»	63
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	91
Bilancio . . . . .	»	95

## Esercizio 1968

Relazione del Direttore generale . . . . .	»	103
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	135
Bilancio . . . . .	»	139

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 1113**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 25 marzo 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'**Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1966 al 1970 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

vista la pronuncia sul conto relativo all'esercizio 1966, resa il 19 luglio 1968 dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1966 al 1970;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine alla inosservanza della normativa regolamentare che disciplina l'assunzione del personale d'ordine, con rapporto d'impiego a termine;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1966 al 1970 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale di previdenza

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei giornalisti italiani « G. Amendola », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — l'irregolarità di cui in parte motiva, all'On.le Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed all'On.le Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE

*f.to* Pagnano

IL PRESIDENTE

*f.to* Greco

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1966, 1967, 1968, 1969 E 1970 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. Amendola »**

**SOMMARIO**

**PARTE PRIMA**

*1. Premessa. — 2. Ordinamento. — 3. Innovazioni normative. — 4. Organi. — 5. Personale.*

**PARTE SECONDA**

*1. Bilanci consuntivi. — 2. Situazione patrimoniale: A) Attività; B) Passività. — 3. Conto economico: A) Entrate; B) Spese. — 4. Notazioni conclusive.*

**PARTE PRIMA**

**1 — PREMESSA**

Con la presente relazione si riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (1).

**2 — ORDINAMENTO**

Nessuna modifica alla struttura, alla organizzazione e ai fini istituzionali dell'Ente è intervenuta nel periodo in esame, ad eccezione di una nuova ripartizione del territorio nazionale ai fini assistenziali e delle elezioni degli organi, effettuata in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689.

**3 — INNOVAZIONI NORMATIVE**

Tra le innovazioni normative che hanno fin qui interessato l'attività dell'Istituto, vanno ricordate: la legge 11 maggio 1966, n. 309, che ha fissato nuove misure per gli assegni familiari in favore dei giornalisti professionisti e la legge 12 marzo 1968, n. 234, contenente miglioramenti dell'assistenza antitubercolare, nonché i decreti interministeriali 7 novembre 1966

---

(1) Per le precedenti relazioni, cfr. « Atti Parlamentari », Senato della Repubblica, IV Legislatura, Doc. n. 29-82 (esercizio 1961); e Senato della Repubblica, IV Legislatura, Doc. n. 29-235 (esercizi 1962, 1963, 1964, 1965).

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(estensivo del diritto a pensione indiretta e di reversibilità ai collaterali dell'assicurato o del pensionato), 7 giugno 1967 (contenente modifiche alle norme che disciplinano l'ammissione e il soggiorno in case di riposo dei giornalisti e dei loro familiari), 22 giugno 1968 (con il quale è stato elevato il massimale dei prestiti da concedere ai giornalisti iscritti all'Istituto), 4 luglio 1969 (concernente miglioramenti pensionistici ai beneficiari delle ex casse pie per i giornalisti), 20 dicembre 1969, 11 luglio 1970 e 5 maggio 1971 (con i quali sono stati apportati miglioramenti alle pensioni dei giornalisti).

## 4 — ORGANI

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono stati rinnovati con decreti in data 15 ottobre 1968.

Il Presidente dell'Istituto è stato nominato con decreto 28 novembre 1968.

## 5 — PERSONALE

Dalla tabella che segue emerge la situazione del personale (posti in organico e posti effettivamente occupati) al 31 dicembre 1970, raffrontata a quella esistente al 31 dicembre 1965.

	Al 31 dicembre 1965		Al 31 dicembre 1970	
	Posti in organico	Posti coperti	Posti in organico	Posti coperti
Carriera direttiva . . . . .	26	20	45	29
Carriera di concetto . . . . .	38	29	48	41
Carriera esecutiva . . . . .	32	23	44	23
Carriera ausiliaria . . . . .	14	14	22	18
Totale . . . . .	111	86	158	111

Il personale temporaneo fuori ruolo, in servizio in ciascuno degli anni in esame, è stato di 17 unità nel 1966, di 24 nel 1967, di 26 nel 1968, di 42 nel 1969 e di 27 nel 1970.

Va ricordato che l'eventualità di assumere personale temporaneo è prevista dall'articolo 87 del Regolamento organico il quale stabilisce che « per esigenze di servizio di carattere contingente e transitorio, il Comitato esecutivo può disporre l'assunzione di personale temporaneo d'ordine, con rapporto d'impiego a termine e non rinnovabile.

« L'assunzione del personale d'ordine non deve, comunque, eccedere il quindici per cento del contingente numerico previsto per la carriera esecutiva ». Tale limite, in base ai dati sopra riportati, non è stato rispettato dall'Ente. Quest'ultimo, però, a seguito di apposita istruttoria svolta dalla Corte, ha motivato il proprio comportamento affermando che « la limitazione prevista dal 2° comma dell'articolo 87 del Regolamento è stata sempre considerata dall'Istituto come operante soltanto dopo la effettiva copertura dell'intera dotazione organica. L'Istituto, pertanto, non si è mai avvalso della norma in questione in quanto ha sempre contenuto il numero dei dipendenti temporanei in modo da non superare — tra il personale di ruolo e fuori ruolo — il numero dei posti in organico ».



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va osservato che, oltre la cennata disposizione — la quale, come si è rilevato, contiene l'espresso divieto di assumere « comunque » personale d'ordine a carattere temporaneo oltre il quindici per cento del « contingente numerico » previsto per la carriera esecutiva — non esiste alcuna norma, nel regolamento organico del personale, che consenta assunzione di personale temporaneo a titolo diverso da quello suindicato. Pertanto il comportamento dello Istituto deve ritenersi, nella specie, non conforme a legge.

Successivamente al cosiddetto « allineamento » economico, disposto con decreto interministeriale 26 novembre 1965, tra i provvedimenti che, in diversa misura, hanno comportato, nel periodo in esame, miglioramenti al personale, vanno ricordati:

— la delibera del 15 dicembre 1966 (approvata con decreto interministeriale 6 giugno 1967) con la quale è stata concessa l'indennità integrativa speciale mensile di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324;

— la delibera 10 dicembre 1968 (approvata con decreto interministeriale 3 aprile 1968) concernente l'attribuzione, dal 1° marzo 1968, di un acconto di lire 3.000 mensili su futuri miglioramenti;

— la delibera 27 giugno 1969 (approvata con decreto interministeriale 31 ottobre 1969) con la quale il predetto acconto di lire 3.000 è stato elevato a lire 10.000 mensili;

— la delibera 10 luglio 1970 con la quale è stata disposta la ulteriore elevazione dello acconto da lire 10.000 a lire 19.000 mensili a decorrere dal 1° maggio 1970.

In ordine alla illegittimità della concessione degli ultimi due acconti, peraltro corrisposti ai dipendenti di tutti gli enti previdenziali, la Corte si è pronunciata con la determinazione n. 1070 del 18-25 maggio 1971, che si allega (all. 1).

## PARTE SECONDA

## LA GESTIONE

## 1 — BILANCI CONSUNTIVI

I bilanci consuntivi di ciascuno degli esercizi in esame sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, il 27 maggio 1967, il 31 maggio 1968, il 30 maggio 1969, il 29 maggio 1970 e il 24 giugno 1971.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha la vigilanza sull'Istituto ed al quale quest'ultimo — a termini di Statuto — deve trasmettere il consuntivo entro un mese dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, per la ratifica, si è pronunciato una sola volta, nel periodo in esame (nota n. 9/4/PS/121040 del 19 luglio 1968) sui bilanci dal 1963 al 1966, soffermandosi, prevalentemente, sui criteri di impostazione dei bilanci stessi (richiamandosi, con l'occasione, ad analoghe osservazioni rivolte all'Istituto nel 1964).

Il Ministero del tesoro, fatta eccezione per il consuntivo relativo al 1970, sul quale non ancora risulta emessa alcuna pronuncia, ha, per ciascuno degli esercizi in esame, fatto conoscere al Ministero vigilante il proprio avviso sulla gestione condotta dall'Istituto.

Sostanzialmente le osservazioni formulate dal Ministero del tesoro si riferiscono alla necessità di assicurare la costante copertura della riserva tecnica delle prestazioni previdenziali, di contenere le spese di amministrazione che risultano in costante lievitazione, di provvedere: alla riduzione dell'importo dei crediti vari, all'investimento proficuo delle liquidità, nonché all'incremento della utilizzazione della Casa di riposo di Airuno.

Per quanto attiene alla impostazione dei bilanci, in particolare, ha più volte suggerito la compilazione dello stato di previsione (pur non essendovi l'Ente tenuto per obbligo di normativa) tenuto conto dei vantaggi che possono derivarne, per la gestione, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico e patrimoniale.

I bilanci dell'Istituto si compongono della situazione patrimoniale e del conto economico (2).

Per notizie e dati statistici illustranti l'attività svolta, si rinvia alle relazioni del direttore generale che accompagnano i bilanci.

Il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole sull'approvazione dei bilanci e sulla proposta di ripartizione dell'avanzo economico, formulata dal Comitato esecutivo a conclusione di ciascun esercizio.

## 2 — SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal prospetto che segue emergono i dati (in milioni di lire) della situazione patrimoniale dei cinque esercizi in esame, raffrontati a quelli relativi al 1965.

---

(2) Il Ministero del lavoro (nota del 19 luglio 1968) ha suggerito di compilare anche il rendiconto finanziario « recante (nella tradizionale suddivisione di entrate ed uscite effettive, per movimento di capitale e per parte di giro) tutte le entrate finanziarie accertate e tutte le uscite finanziarie impegnate nel corso dell'esercizio ». Ciò, in particolare, per l'individuazione dei residui che attualmente figurano fra i crediti e i debiti vari della situazione patrimoniale. « La mancanza di un completo rendiconto finanziario » — precisa il predetto Ministero — « con la relativa gestione dei residui, non consente di rilevare se tali crediti risultino da residui attivi formati nell'esercizio in corso e destinati in gran parte ad essere riscossi nell'esercizio successivo, ovvero siano crediti di vecchia data ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	31-12-1965	31-12-1966	31-12-1967	31-12-1968	31-12-1969	31-12-1970
<b>ATTIVITÀ</b>						
Disponibilità finanziarie . . . . .	537,3	1.083,7	1.225,7	2.166,3	3.328,8	5.256,1
Immobili . . . . .	10.341,9	11.544,6	14.051,0	15.584,6	15.688,8	15.764,4
Titoli . . . . .	3.963,0	4.141,7	3.912,0	3.799,1	4.735,2	5.680,2
Mobilio-attrezzature . . . . .	66,1	74,9	123,8	141,8	154,5	163,8
Mutui ipotecari . . . . .	701,8	973,4	1.022,6	1.016,7	1.438,0	2.019,4
Mutui ipotecari indicizzati . . . . .	—	—	—	489,5	1.489,0	2.407,0
Anticipazione giornalisti . . . . .	727,6	816,9	907,3	1.603,4	2.264,5	2.827,3
Case per giornalisti . . . . .	364,3	379,2	371,5	361,1	358,3	379,4
Crediti vari . . . . .	1.298,6	1.386,6	1.939,2	1.854,6	2.240,8	2.821,3
Risconti attivi . . . . .	193,5	221,6	268,3	278,1	307,8	342,0
Annualità di Stato . . . . .	8,2	5,6	—	—	—	—
	18.202,3	20.628,2	23.821,4	27.295,2	32.005,7	37.660,9
Valori in deposito . . . . .	99,0	191,3	209,1	179,0	183,9	188,0
Effetti a garanzia rateazioni . . . . .	—	—	—	932,6	699,9	1.045,6
	18.301,3	20.819,5	24.030,5	28.406,8	32.889,5	38.894,5

	31-12-1965	31-12-1966	31-12-1967	31-12-1968	31-12-1969	31-12-1970
<b>PASSIVITÀ</b>						
Mutui Cassa DD.PP. . . . .	238,1	233,7	228,9	223,8	218,4	239,4
Fondo assegnazione case a riscatto . . . . .	97,1	107,5	110,3	115,1	125,5	123,6
Debiti vari . . . . .	361,5	359,4	576,1	364,0	370,2	552,0
Risconti passivi . . . . .	4,3	5,1	—	—	—	—
Fondo previdenza e quiescenza impiegati . . . . .	66,7	86,1	114,7	140,4	157,9	173,9
Fondo ammortamento immobili . . . . .	773,5	772,8	914,3	1.192,7	1.499,4	1.814,7
Fondo ammortamento mobili . . . . .	20,0	30,0	55,6	81,2	106,0	131,6
Fondo di riserva . . . . .	16.594,3	18.982,4	21.800,9	25.159,3	29.497,8	34.577,6
Istituzioni e fondi vari . . . . .	7,6	8,6	11,3	18,7	30,5	48,1
Assegni familiari . . . . .	39,2	42,6	9,3	—	—	—
	18.202,3	20.628,2	23.821,4	27.295,2	32.005,7	37.660,9
Depositanti valori . . . . .	99,0	191,3	209,1	179,0	183,9	188,0
Cedenti effetti a garanzia . . . . .	—	—	—	932,6	699,9	1.045,6
	18.301,3	20.819,5	24.030,5	28.406,8	32.889,5	38.894,5

A) *Attività*

Su alcune delle poste che compongono le attività si osserva quanto segue:

Le « disponibilità finanziarie », nel quinquennio in esame, si sono decuplicate. Particolarmente sensibile ne è stato l'incremento nell'ultimo biennio, epoca in cui è entrata in vigore la legge 30 aprile 1969, n. 153, che — con l'articolo 65 — ha imposto agli enti che gestiscono previdenza e assistenza sociale, l'obbligo di compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili (3). In adempimento alla cennata legge, nel gennaio 1970, l'Istituto ha predisposto un piano d'investimenti che prevedeva, tra l'altro, l'impiego in immobili di una somma pari al 55 per cento delle disponibilità complessive, successivamente ridotta ad un terzo delle stesse. Sia nella proposta iniziale (investimenti immobiliari pari al 55 per cento della disponibilità) sia nella successiva (investimenti immobiliari pari ad un terzo della disponibilità) il piano non ha ricevuto l'approvazione di tutti e tre i Ministeri competenti. Il Ministero del tesoro, in particolare, ha sostenuto, per quanto concerne gli investimenti immobiliari, che il limite imposto dalla citata legge non va riferito all'ammontare delle disponibilità annuali, bensì alla consistenza complessiva delle riserve tecniche rispetto alle quali le proprietà immobiliari dell'Istituto già al 31 dicembre 1969 superavano il terzo delle riserve stesse (cfr. lettera del Ministero del lavoro n. 17/40218 del 30 maggio 1970).

Riproponendo la questione, l'Ente (nota n. 17890 del 7 luglio 1970), ha osservato che la proposta di investire almeno un terzo delle disponibilità in immobili non appariva contraria allo spirito e alla lettera della legge 153 la quale « pone dei limiti soltanto in relazione ai fondi disponibili, precisando ancora che si intendono tali le somme eccedenti la normale liquidità della gestione ». La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari, a giudizio dell'Ente, viene dalla legge riferita esplicitamente a tali fondi e non già alle attività patrimoniali, per cui dovrebbe ritenersi del tutto ininfluenza il fatto che gli investimenti complessivi in beni immobili superino un terzo delle attività predette. « A ciò si aggiunga » — ha precisato ancora l'Ente — « che la legge disciplina l'impiego dei fondi che si rendono annualmente disponibili, mentre gli investimenti immobiliari complessivi dell'Istituto si riferiscono ad un periodo di circa 20 anni di gestione, con risultati ormai consolidati e che vanno ad inquadrarsi nel piano tecnico di copertura degli oneri previdenziali... Ogni raffronto, pertanto, va operato rispetto all'esercizio per il quale è stato predisposto il piano di investimenti ».

(3) L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così recita:

« Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme: le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani d'impiego debbono essere presentati — entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quelle di presentazione.

L'approvazione dei piani d'impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1950, n. 1037, e nell'articolo 17 c.c. e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dette osservazioni hanno trovato il consenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota n. 17/40525 del 25 ottobre 1970) e del Ministero del bilancio (telegramma n. 3/3567 del 4 settembre 1970) ma non anche del Ministero del tesoro che ha confermato il proprio contrario avviso (nota n. 157504 del 2 settembre 1970).

Le argomentazioni svolte dall'Istituto non appaiono, invero, infondate. In disparte la considerazione di ordine generale secondo cui beni disponibili sono quelli che possono facilmente e rapidamente trasformarsi in numerario (e tale carattere certamente non hanno i beni che compongono le riserve tecniche sia per la natura di gran parte di essi, sia perché vincolati alla destinazione propria delle predette riserve che è quella di garantire gli oneri delle gestioni per le quali sono state costituite (4), la norma in esame, allorché statuisce che non possono predisporre, nei relativi piani, investimenti immobiliari in misura superiore ad un terzo dei fondi disponibili, non soltanto non richiede che detta percentuale si calcoli sulla consistenza dei fondi di riserva ma, al contrario, espressamente richiede che si faccia riferimento alle « somme eccedenti la normale liquidità della gestione ». A quelle somme, cioè, che risultino — in un determinato esercizio — dopo aver detratto quelle occorrenti per condurre la gestione. Dopo aver detratto, cioè, la liquidità necessaria a perseguire i fini istituzionali: in via diretta, consistente nelle prestazioni da erogare; in via mediata, nelle spese strumentali (quali quelle per il personale, di amministrazione, di manutenzione e conservazione del patrimonio ecc.).

Con l'attuale disciplina, in sostanza, si è inteso affidare ai Ministeri competenti — che hanno una conoscenza completa ed immediata dei problemi connessi con la politica economica del Paese e, quindi, possono con maggiore consapevolezza valutare l'opportunità o meno di effettuare immobilizzi oltre i limiti indicati dalla norma — la visione globale degli investimenti che gli enti intendono effettuare nel corso dell'esercizio e, nel contempo, ha inteso snellire le procedure per l'acquisto degli immobili che, per la precedente normativa, doveva aver luogo con l'approvazione, caso per caso, dell'autorità di vigilanza. L'interpretazione fornita dal Ministero del Tesoro verrebbe, inoltre, a vanificare l'opportuna esigenza più volte manifestata dallo stesso Dicastero all'Istituto, di contenere la liquidità.

Per le ragioni sopra ricordate la posta « immobili », pur avendo registrato complessivamente un incremento di 5.422 milioni, ha segnato una stasi nell'ultimo biennio.

La tardiva approvazione del piano, (4 agosto 1970) per la parte non riguardante gli investimenti immobiliari, e cioè i mutui fruttiferi ipotecari e i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ha in parte influito anche sull'aumento delle giacenze in conti correnti bancari (5).

Ciò non di meno il portafoglio « titoli » ha raggiunto, al 31 dicembre 1970, con un incremento di 1.717 milioni, la consistenza complessiva di 5.680 milioni equivalenti ad un capitale nominale di oltre 6.062 milioni.

Ugualmente in aumento figurano le « anticipazioni ai giornalisti » e i « mutui ipotecari », rispettivamente pervenuti, nel quinquennio, ad oltre 2.827 milioni le prime (727 milioni al 1° gennaio 1966) e a 2.019 milioni i secondi (701 milioni iniziali).

I « mobili » e le « attrezzature » il cui valore è aumentato di 97 milioni (163,8 milioni al 31 dicembre 1970) risultano ammortizzati per 131,6 milioni.

A partire dal 1968 figurano in bilancio anche i « mutui ipotecari indicizzati », nuova forma di investimento che consiste nella concessione di mutui a rata di ammortamento variabile, in relazione alle eventuali variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

---

(4) I bilanci tecnici hanno, appunto, lo scopo di valutare l'entità delle riserve occorrenti per fronteggiare gli oneri delle gestioni stesse, conservando inalterato, previo costante adeguamento, il rapporto « riserve — media delle prestazioni ».

(5) « Soltanto nel mese di settembre — si legge nelle relazioni al bilancio 1970 (pag. 10) — il Consiglio di amministrazione ha potuto destinare l'importo di 2 miliardi di lire (in seguito aumentato a lire 3.400.000.000) in vista delle numerose domande pervenute, per la concessione di mutui ipotecari ai giornalisti... ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul rilevante ammontare dei « crediti vari » — che al 31 dicembre 1970 compaiono per lire 2.821 milioni — si sono soffermati — come rilevato in precedenza — i Ministeri vigilanti e la Corte stessa.

Nella relazione al bilancio 1970, l'Ente ha rassicurato che « il loro rilevante ammontare non desta alcuna preoccupazione in quanto si tratta di partite che vengono quasi integralmente realizzate nei primi mesi dell'anno successivo ».

I « valori in deposito » tra i conti d'ordine si riferiscono, in genere, a depositi cauzionali costituiti da imprese appaltatrici di lavori per conto dell'Ente e da locatari d'immobili di proprietà mentre gli « effetti a garanzia » sono per la quasi totalità rilasciati da aziende editoriali che hanno ottenuto rateazioni nel pagamento dei contributi.

B) *Passività*

Nel passivo della situazione patrimoniale si rileva:

— la consistenza dei « mutui » contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione di case a riscatto per i giornalisti professionisti è rimasta pressoché invariata considerato che ad una diminuzione verificatasi nei primi quattro esercizi ha poi fatto seguito un nuovo mutuo contratto nel 1970;

— il « fondo assegnatari case a riscatto » — aumentato di 26,5 milioni nel quinquennio — accoglie i versamenti effettuati dai giornalisti in conto degli alloggi loro assegnati;

— il fondo ammortamento immobili si è incrementato di 1.041,2 milioni, quello dei mobili di 111,6 milioni. Nel 1966 gli ammortamenti degli immobili non sono stati calcolati in quanto le quote annuali, inizialmente previste nella misura del 3 per cento del loro valore, sono state ridotte al 2 per cento nel corso di quell'esercizio. Cosicché l'ammortamento è stato all'epoca sospeso perché la consistenza del fondo risultava già sufficiente a coprire le quote maturate secondo il nuovo criterio;

— l'accantonamento ai fondi di riserva è stato di 17.983,3 milioni nei cinque esercizi, suddivisi nel modo che segue:

	Al 1° genn. 1966	1966	1967	1968	1969	1970	Totale	Al 31 dic. 1970
Riserva tecnica . . . . .	15.480,6	2.161,8	2.474,2	3.025,9	3.894,7	4.417,5	15.974,1	31.454,7
Fondo ass. I.V.S. - ass. infortuni . . . . .	36,8	21,7	11,9	- 39,5	- 4,3	68,0	57,8	94,6
Case riposo giornalisti . .	350,0	—	—	—	—	—	—	350,0
Riserva generale . . . . .	500,0	204,5	332,4	372,0	448,2	563,3	1.920,4	2.420,4
Oscillazione valori . . . . .	226,9	—	—	—	—	31,0	31,0	257,9
	<b>16.594,3</b>	<b>2.388,0</b>	<b>2.818,5</b>	<b>3.358,4</b>	<b>4.338,6</b>	<b>5.079,8</b>	<b>17.983,3</b>	<b>34.577,6</b>

— la posta « istituzioni e fondi vari » è prevalentemente costituita dal fondo garanzia per gli eventuali casi d'insolvenza dei prestiti concessi ai giornalisti in base alle norme regolamentari.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 3 — CONTO ECONOMICO

I dati relativi al Conto economico degli esercizi in esame sono raccolti nel seguente prospetto nel quale sono posti a raffronto con i dati, dello stesso conto, relativi al 1965.

CONTRIBUTI E PROVENTI	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Contributi ass. sociali obbligatorie . . . . .	5.905,4	5.958,9	7.166,1	8.124,8	9.635,7	10.787,1
Contributi assegni familiari . . . . .	357,2	411,5	405,4	438,6	483,0	514,7
Contributi ass. infortuni . . . . .	61,9	64,8	71,6	78,2	97,5	98,0
Reintegro conti personali . . . . .	7,0	13,8	8,3	6,1	1,0	3,6
Proventi vari . . . . .	42,1	48,0	43,5	48,2	62,4	87,9
Contributo legge 1° luglio 1961, n. 684 . . . . .	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Reddito delle riserve . . . . .	846,6	987,9	1.155,7	1.430,9	1.740,6	2.057,7
Entrate diverse e straordinarie . . . . .	50,6	27,8	31,6	25,6	38,2	25,7
	7.570,8	7.812,7	9.182,2	10.452,4	12.358,4	13.874,7

SPESE E ACCANTONAMENTI	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Prestazioni . . . . .	4.195,7	4.828,9	5.548,9	6.065,5	6.826,2	7.484,4
Spese generali di amministrazione . . . . .	397,6	435,4	505,3	557,0	638,2	728,8
Spese gestione immobili . . . . .	56,9	92,2	110,7	117,8	153,8	193,9
Uscite varie . . . . .	72,7	54,7	55,5	59,0	69,3	77,9
Accantonamenti . . . . .	2.847,9	2.401,5	2.961,8	3.653,1	4.670,9	5.389,7
	7.570,8	7.812,7	9.182,2	10.452,4	12.358,4	13.874,7

## A) Rendite

Tra i « contributi e proventi » notevole è l'aumento dell'ammontare dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie passati da 5.905 milioni del 1965 a 10.787 milioni nel 1970. Tale incremento (4.882 milioni) è essenzialmente legato agli aumenti delle retribuzioni (specialmente per effetto del nuovo contratto di lavoro entrato in vigore dal 1° gennaio 1969), alla variazione del contributo integrativo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti disposta con legge 18 marzo 1969, n. 238, nonché al maggior numero d'iscritti.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Notevole è anche l'incremento del reddito delle riserve (pari a 1.211,1 milioni di lire) da attribuire sia all'aumento del patrimonio da reddito immobiliare, sia ai maggiori interessi su titoli e depositi.

B) *Spese*

Per quanto riguarda le spese e gli accantonamenti va rilevato che per le « prestazioni » sono state erogate 7.484,4 milioni di lire nel 1970 con un incremento di 3.288,7 milioni nei confronti del 1965 allorché a questo titolo vennero spese 4.195,7 milioni di lire.

L'aumento delle spese generali e di amministrazione è pari a 331 milioni (da 397,6 milioni del 1965 a 728,8 milioni nel 1970). La maggiore incidenza sul cennato incremento è da attribuire alle spese per il personale per i miglioramenti economici e di carriera dei quali i dipendenti dell'Istituto hanno beneficiato al pari dei dipendenti di altri enti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza.

Gli « accantonamenti » sono effettuati sull'avanzo economico lordo d'esercizio che viene ripartito tra i vari fondi (ammortamento immobili, ammortamento mobili, assicurazione infortuni, riserva generale, assegni familiari, oscillazione valori) e la riserva tecnica.

## 4 — NOTAZIONI CONCLUSIVE

Per trarre delle conclusioni sull'efficienza dell'Istituto è opportuno riassumere il risultato dell'attività svolta nel quinquennio, con particolare riguardo alla natura delle prestazioni, alle modalità di erogazione e alla spesa effettuata per il conseguimento dei fini istituzionali.

Va ricordato che l'Ente deve provvedere al trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assistenza in caso di malattia, di infortunio, di tubercolosi, di disoccupazione, alla erogazione degli assegni familiari e al trattamento infortuni.

Tra le prestazioni facoltative lo Statuto prevede: il ricovero in casa di riposo per vecchi ed invalidi; la concessione di prestiti e sussidi; di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti; la costruzione di alloggi da cedere in affitto, con patto di futura vendita o riscatto, nonché la costituzione di altre gestioni particolari per forme previdenziali ed assistenziali non obbligatorie.

L'andamento delle entrate, delle prestazioni erogate e degli oneri sostenuti per il perseguimento dei fini istituzionali si può così riassumere.

## ENTRATE

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Contributive . . . . .	6.631,5	6.749,1	7.951,4	8.947,7	10.517,2	11.703,4
Redditi patrimoniali . . . . .	846,6	987,9	1.155,7	1.430,9	1.740,6	2.057,7
Proventi vari . . . . .	92,7	75,8	75,1	73,8	100,6	113,6
Totale . . . . .	7.570,8	7.812,8	9.182,2	10.452,4	12.358,4	13.874,7



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Prestazioni obbligatorie*

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Pensioni I.V.S. . . . . .	2.730,4	3.082,2	3.577,8	3.786,9	4.170,8	4.757,0
Liquidazioni in capitale . .	20,7	42,7	18,4	—	23,1	0,3
Liquidazione <i>una tantum</i> . .	1,0	1,8	5,8	10,5	2,2	1,7
Indennità ai superstiti . . .	67,0	44,0	46,0	58,7	49,2	51,7
Trattamento disoccupazione .	51,3	166,4	125,0	118,7	144,7	150,0
Trattamento lavoratrici madri.	3,7	6,0	4,1	3,9	6,4	15,6
Trattamento tubercolosi . . .	3,9	2,2	1,9	2,4	3,9	1,6
Assegni familiari . . . . .	345,6	385,1	416,4	456,4	487,2	489,1
Assistenza malattia diretta .	68,9	76,0	84,9	101,4	126,4	165,6
Assistenza malattia indiretta .	796,9	925,5	1.137,0	1.324,8	1.586,6	1.678,2
Trattamento infortuni . . . .	51,5	39,5	55,8	113,5	96,8	24,8
Totale . . . . .	4.140,9	4.771,4	5.473,1	5.977,2	6.697,3	7.335,6

*Prestazioni facoltative*

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Borse di studio . . . . .	16,9	19,8	23,0	26,8	34,0	40,8
Assegni di studio . . . . .	—	—	—	—	4,5	7,5
Sovvenzioni ass.li varie . . . .	37,9	37,7	34,7	36,6	65,5	70,0
Gestione Casa di riposo . . .	—	—	18,1	24,9	24,9	30,5
Totale . . . . .	54,8	57,5	75,8	88,3	128,9	148,8
Totale prestazioni obbligatorie e facoltative . . . . .	4.195,7	4.828,9	5.548,9	6.065,5	6.826,2	7.484,4

*Oneri strumentali*

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Spese generali di amm.ne . . .	397,6	435,4	505,3	557,0	638,2	728,8
Spese gestione immobili . . .	56,9	92,2	110,7	117,8	153,8	193,9
Totale . . . . .	454,5	527,6	616,0	674,8	792,0	922,7

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ragioni degli incrementi e delle flessioni di talune prestazioni sono ampiamente illustrate nelle relazioni dell'Ente che accompagnano i bilanci.

Complessivamente si è registrato, nel quinquennio, un incremento di spesa di 3.195 milioni di lire per le prestazioni obbligatorie e di 94 milioni di lire per le prestazioni facoltative.

Particolare incidenza hanno avuto, tra le prime, le pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento per la disoccupazione e l'assistenza di malattia.

Quest'ultima viene erogata nella forma indiretta. Soltanto in Roma è stato installato un centro diagnostico per l'assistenza diretta.

La spesa dell'assistenza indiretta, nei cinque esercizi in esame, raffrontata al numero delle pratiche evase, è stata la seguente.

ANNO	Numero delle pratiche	Importo erogato	Incremento %	Indici
1965 . . . . .	22.586	796.843.931		100
1966 . . . . .	23.213	925.511.555	16,15	116
1967 . . . . .	25.115	1.136.996.003	22,85	143
1968 . . . . .	27.996	1.324.763.677	16,50	166
1969 . . . . .	29.861	1.586.589.876	19,76	199
1970 . . . . .	31.889	1.678.240.880	5,78	211

Il numero degli assistibili è passato da 10.338 del 1965 a 13.828 del 1970 con un aumento di 3.490 unità. In percentuale l'incremento della spesa (111 per cento) è di gran lunga superiore a quello degli assistibili (33,7 per cento). Il che è da attribuire alla lievitazione dei costi ed in particolare, di quelli ospedalieri (6).

L'aumento della spesa dell'assistenza diretta è, invece, dovuta sia al maggior numero di prestazioni erogate sia ai miglioramenti attribuiti al personale sanitario, al quale è stato esteso, nel 1970, lo stesso trattamento previsto dagli altri enti previdenziali al proprio personale ambulatoriale (7).

Tra le prestazioni facoltative un cenno particolare merita l'istituzione della Casa di riposo di Airuno la cui spesa iniziale di 18 milioni (per 6 mesi del 1967) è salita a 30,5 milioni nel 1970. Atteso lo scarso numero dei beneficiari (appena otto ospiti fissi nel 1970 su una disponibilità di trenta posti) tale spesa non risulta proporzionata ai risultati conseguiti. Lo stesso Istituto, d'altro canto, ha palesato « perplessità sull'opportunità di proseguire in un esperimento che pure venne intrapreso con vasti consensi e lusinghiere prospettive » (8).

In relazione alle prestazioni erogate, le entrate hanno assicurato una confortante copertura come risulta anche dalla annuale ripartizione dell'avanzo economico.

Gli oneri strumentali sono rappresentati dalle spese per il personale, dalle spese di amministrazione e da quelle impiegate per la gestione del patrimonio immobiliare.

(6) « Le pubbliche amministrazioni sanitarie, infatti, stabiliscono la misura delle rette di degenza e dei compensi sanitari in piena autonomia ed in rapporto alle proprie esigenze di bilancio, per cui in questi ultimi anni l'aumento di tali voci ha assunto un ritmo vertiginoso »: relaz. dirett. gen. al bilancio 1968, pag. 61.

(7) Cfr. relaz. al bilancio 1970, pag. 53.

(8) Relaz. al bilancio 1970, pag. 60.

L'aumento degli oneri per il personale è stato determinato sia dai miglioramenti di cui hanno beneficiato i dipendenti degli enti previdenziali, sia dalle nuove assunzioni. Nel quinquennio in esame ha avuto una notevole incidenza sulle spese di amministrazione il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede (piazza Apollodoro), e l'istituzione di nuovi uffici, tra i quali il centro meccanografico. L'aumento del personale e i nuovi strumenti operativi hanno invero contribuito ad intensificare il servizio di vigilanza sulle aziende editoriali per gli adempimenti contributivi; il che ha prodotto l'aumento del 76 per cento del gettito contributivo. Il patrimonio immobiliare è aumentato di 5.422,5 milioni; le spese di gestione di 137 milioni circa. Complessivamente, gli oneri strumentali nei confronti delle entrate sono stati, mediamente del 6,50 per cento.

Tenuto conto dei risultati conseguiti, la Corte deve, in particolare, richiamare l'attenzione dell'Ente sulla gestione della Casa di riposo di Airuno il cui deficitario andamento impone un riesame di tale forma di assistenza; trattandosi di prestazione facoltativa va anche considerata l'eventualità della sua cessazione.

L'Istituto deve, altresì, provvedere alla sollecita regolarizzazione della situazione del personale temporaneo la cui assunzione non ha avuto luogo nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal regolamento.

**Determinazione n. 1070**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 18 e 25 maggio 1971;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che, ai fini della determinazione del trattamento economico, prevede la equiparazione del personale degli enti pubblici, a cui non sia applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, al personale statale;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 337;

vista la propria determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

ritenuto che la maggior parte degli enti pubblici predetti hanno deliberato negli anni 1969 e 1970, richiamando gli accordi intervenuti tra gli organi di Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori « parastatali » in data 21 maggio 1969 e 26 maggio 1970, la concessione al dipendente personale di un « acconto » di 10.000 lire mensili (per quindici mensilità) dal 1° gennaio 1969, nella maggior parte dei casi conglobato nello stipendio a decorrere dal 1° luglio 1970, e di un ulteriore « acconto » di 9.000 lire mensili (per quindici mensilità) dal 1° maggio 1970;

che, come risulta dalla nota 24 giugno 1970 n. 133377/E.I del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, i suindicati miglioramenti retributivi sono a stralcio del « riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale parastatale » per il quale « è stato ribadito il duplice indirizzo fondamentale di riconoscere il principio dell'autonomia delle condizioni retributive e del diritto alla contrattazione per il personale di cui trattasi, autonomia e contrattazione da attuarsi, come è ovvio, secondo le modalità e i limiti da definire mediante una legge-quadro », il cui disegno il Governo aveva assunto « l'impegno di presentare a breve scadenza »;

che i relativi provvedimenti concessivi hanno ottenuto, salvo eccezioni, l'approvazione, oltre che dei competenti Ministeri vigilanti, anche di quello del tesoro, tuttoché questo, in un primo momento (nota 28 luglio 1970, n. 149584), avesse espresso l'avviso che l'iniziativa della concessione di un ulteriore « acconto » di 9.000 lire mensili e del conglobamento nello stipendio del precedente « acconto » di 10.000 lire mensili, concernente il personale degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, secondo questo, interessante « il personale di tutti gli enti pubblici non economici », fosse da concretare « mediante apposito provvedimento legislativo »;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, nel frattempo, è stato attuato con decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, il riassetto giuridico ed economico del personale dipendente dallo Stato;

udito il relatore;

considerato che, secondo il fondamentale principio della sostanziale similarità delle funzioni e mansioni espletate dal personale sia dello Stato che degli enti pubblici sopra menzionati, il sistema normativo, introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 del 1945 e confermato dalla legge n. 337 del 1967, ispirata a criteri di carattere generale, dei quali non può escludersi l'applicazione da parte di altri enti, presenta — come la Corte ha affermato nella citata determinazione n. 807 del 1967 — i seguenti caratteri essenziali: *a)* prevede, come momento preliminare ed indispensabile per la successiva deliberazione del trattamento economico del personale degli enti stessi, l'equiparazione gerarchica di questo a quello dello Stato, « in relazione all'importanza dell'ente ed alle funzioni esercitate »; *b)* tale equiparazione configura come atto necessario, da disporsi, in difetto d'iniziativa dell'ente, con provvedimento dell'autorità di vigilanza; *c)* prescrive, in ipotesi normale, il regime di parità dei trattamenti, ammettendo solo in via derogatoria una maggiore retribuzione, fino al 20 per cento, a favore del personale degli enti considerati, sicché la relativa attribuzione deve essere assistita da idonea e motivata giustificazione; *d)* precisa, in base agli elementi innovativi introdotti dalla legge n. 337 del 1967, i criteri di calcolo e di valutazione delle componenti del trattamento economico del personale degli enti predetti al fine di compararlo con quello dei dipendenti dello Stato;

che i provvedimenti concessivi dei miglioramenti retributivi sopra cennati sono in contrasto col sistema vigente sia perché diretti — come è fatto palese dalla cennata lettera del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dei provvedimenti stessi rappresenta il presupposto e ne rileva la finalità — a realizzare in fatto un regime diverso da quello in atto previsto dalla legge, sia perché di questa violano le norme per quanto attiene al contenuto e alle modalità di attribuzione dei miglioramenti stessi; contrasto che si è più chiaramente delineato quando il primo « acconto » (10.000 lire mensili) è stato conglobato nello stipendio e ad esso ha fatto seguito un secondo « acconto » (9.000 lire mensili); contrasto che si è andato aggravando, da un lato, per la mancata produzione della divisata legge-quadro che, in ogni caso, avrebbe dovuto recar sanatoria della concessione degli acconti e, dall'altro, perché non sono stati adottati da parte degli enti o, in via sostitutiva, da parte degli organi di vigilanza, i provvedimenti di nuova equiparazione resisi indispensabili in seguito al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

considerato, conclusivamente, che la grave e diffusa situazione di non conformità a legge che i descritti comportamenti e degli Enti e degli Organi di vigilanza hanno da tempo determinato non può più a lungo protrarsi ed occorre, dunque, al più presto rimuoverla adottando, nell'ambito del sistema normativo vigente, le necessarie misure, così riportando ordine nel settore e contribuendo a realizzare il « buon andamento dell'amministrazione » sancito dall'articolo 97 della Costituzione;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, non conformi a legge i comportamenti quali risultano dalla descrizione fattane in parte motiva;

afferma la necessità di non più procrastinabili idonei interventi da parte dei competenti organi per far cessare la situazione stessa;

---

**LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

ordina che copia della presente sia comunicata, a norma degli articoli 7 e 8 della legge citata, agli On.li Presidenti delle due Camere del Parlamento, all'On.le Presidente del Consiglio, all'On.le Ministro per il tesoro e agli On.li Ministri competenti, nonché a tutti gli enti pubblici, al cui personale non è applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

**IL RELATORE***f.to Gallina***IL PRESIDENTE***f.to E. Greco*